

COMUNE DI POLLENZA



P.R.G.
PIANO REGOLATORE GENERALE
IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.

*Variante parziale art. 19 d.P.R. 327/2001 – art.26 L.R. 34/1992
Progetto Definitivo Parcheggio via Dante – Ampliamento Strada Cegli*

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 5 DEL 06/02/2019
ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA C.C. 51 DEL 31/07/2019
APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA C.C. __ DEL __/__/2019

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE
Stralcio

Il Sindaco
Mauro Romoli

Il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

Il Segretario Comunale
dott.ssa Giuliana Appignanesi

Collaboratori
geom. Roberto Del Savio
ing. Marco Orazi

Collaboratori
arch. Ulisse Costantini
geom. Bruno Giacomini

PIANO REGOLATORE GENERALE
del COMUNE di POLLENZA
Variante Parziale art.19 d.P.R. 327/2001, art. 26 L.R. 34/1992
Progetto Definitivo parcheggio via Dante - strada Cegli

Norme Tecniche di Attuazione
(le modifiche apportate con la variante in attuazione
dell'atto di consiglio comunale n. __ del __/__/2019
sono evidenziate in grigio)
STRALCIO

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI ... omissis ...	Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI ... omissis ...
Titolo II ZONIZZAZIONE	Titolo II ZONIZZAZIONE
Capo I Zonizzazione del territorio comunale ... omissis ...	Capo I Zonizzazione del territorio comunale ... omissis ...
Capo II Zone residenziali ... omissis ...	Capo II Zone residenziali ... omissis ...
Capo III Zone produttive ... omissis ...	Capo III Zone produttive ... omissis ...
Capo IV Zone agricole ... omissis ...	Capo IV Zone agricole ... omissis ...
Art.32 Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale [1] Le zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale riguardano le parti di territorio agricolo in cui, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi	Art.32 Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale [1] Le zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale riguardano le parti di territorio agricolo in cui, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
d'acqua), di elementi del patrimonio storico culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti, aree con pendenze superiori al 30% e aree soggette a dissesti coincidenti con aree con pendenza superiore al 20%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali. [2] In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso, oltre quanto previsto dal successivo art.33, l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui al punto A) del precedente art.26 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di tale articolo e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui al successivo art.33. [3] Tutto quanto sopra sempre nel rispetto degli indici e di tutte le prescrizioni stabilita per tali costruzioni all'art.26. [4] Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale prevista dal Piano in tale zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere. [5] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi: 1) <u>in generale</u>: a) ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti se non espressamente previsto dalle presenti norme; b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R.n.8/1987 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R.n.34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate); c) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale; e) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di	d'acqua), di elementi del patrimonio storico culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti, aree con pendenze superiori al 30% e aree soggette a dissesti coincidenti con aree con pendenza superiore al 20%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali. [2] In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso, oltre quanto previsto dal successivo art.33, l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui al punto A) del precedente art.26 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di tale articolo e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui al successivo art.33. [3] Tutto quanto sopra sempre nel rispetto degli indici e di tutte le prescrizioni stabilita per tali costruzioni all'art.26. [4] Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale prevista dal Piano in tale zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere. [5] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi: 8) <u>in generale</u>: a) ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti se non espressamente previsto dalle presenti norme; b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R.n.8/1987 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R.n.34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate); c) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale; e) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP.n.400 del 9/2/1979; g) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari; 2) <u>per i crinali</u>: a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) silos e depositi agricoli di rilevante entità; c) edifici ed impianti per allevamento zootenici di tipo industriale; d) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; 3) <u>per i corsi d'acqua</u>: a) entro la fascia di ml.10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine l'aratura a profondità maggiore di cm.50; b) all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie sia impiantistiche; c) nei tratti all'esterno dei centri abitati qualsiasi tipo di intervento fatti salvi gli interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia impiantistiche sia viarie e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela di corsi d'acqua di 2a e 3a classe; 4) <u>per i centri e nuclei storici</u>: a) nelle aree adiacenti al margine della zona A di cui al D.M.n.1444 del 2/4/1968, qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31 della legge n.457/1978; b) in caso di ristrutturazione urbanistica gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico; 5) <u>per gli edifici e manufatti storici censiti</u> con il presente PIANO qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31, lettere a), b) e c) della legge n.457/1978; 6) <u>per le aree archeologiche</u>, fatto salvo lo specifico parere della competente Soprintendenza: a) qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata;	qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP.n.400 del 9/2/1979; g) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari; 9) <u>per i crinali</u>: a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) silos e depositi agricoli di rilevante entità; c) edifici ed impianti per allevamento zootenici di tipo industriale; d) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale; 10) <u>per i corsi d'acqua</u>: a) entro la fascia di ml.10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine l'aratura a profondità maggiore di cm.50; b) all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie sia impiantistiche; c) nei tratti all'esterno dei centri abitati qualsiasi tipo di intervento fatti salvi gli interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia impiantistiche sia viarie e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela di corsi d'acqua di 2a e 3a classe; 11) <u>per i centri e nuclei storici</u>: a) nelle aree adiacenti al margine della zona A di cui al D.M.n.1444 del 2/4/1968, qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31 della legge n.457/1978; b) in caso di ristrutturazione urbanistica gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico; 12) <u>per gli edifici e manufatti storici censiti</u> con il presente PIANO qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art.31, lettere a), b) e c) della legge n.457/1978; 13) <u>per le aree archeologiche</u>, fatto salvo lo specifico parere della competente Soprintendenza: a) qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata;

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
b) ogni intervento di tipo infrastrutturale che non sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata; 7) <u>per le aree soggette a dissesti e con pendenze superiori al 30%</u>, fatti salvi gli interventi di recupero ambientale: a) qualsiasi intervento edilizio; b) qualsiasi impedimento al regolare deflusso delle acque; c) riporti e movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. [6] Nelle aree individuate dalla tavola 5 "Carta delle pericolosità geologiche" dell'indagine geologica allegata al PIANO come "Aree instabili o potenzialmente instabili" ed "Aree in erosione concentrata", anche in deroga a quanto eventualmente disposto al comma precedente, valgono le prescrizioni dettate dal quinto comma del successivo art.49. ... omissis ...	b) ogni intervento di tipo infrastrutturale che non sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata; 14) <u>per le aree soggette a dissesti e con pendenze superiori al 30%</u>, fatti salvi gli interventi di recupero ambientale: a) qualsiasi intervento edilizio; b) qualsiasi impedimento al regolare deflusso delle acque; c) riporti e movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. [6] Nelle aree individuate dalla tavola 5 "Carta delle pericolosità geologiche" dell'indagine geologica allegata al PIANO come "Aree instabili o potenzialmente instabili" ed "Aree in erosione concentrata", anche in deroga a quanto eventualmente disposto al comma precedente, valgono le prescrizioni dettate dal quinto comma del successivo art.49. ... omissis ...
Capo V Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale ... omissis ...	Capo V Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale ... omissis ...
Art.36 Zone destinate alla viabilità [1] Le zone destinate alla viabilità comprendono: a) le strade; b) i nodi stradali; [2] L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi delle opere che, nel caso interessino zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale come definite dall'art. 32, devono essere redatti con le modalità stabilite per la verifica di compatibilità ambientale. [3] Fino alla redazione di tali progetti, la previsione di PIANO è vincolante nei confronti degli interventi edilizi. [4] Le strade ai fini delle prescrizioni di P.R.G. e in riferimento all'apposita planimetria di progetto, sono classificate come segue: a) <u>AUTOSTRADE E SUPERSTRADE</u>, con funzione d'interesse nazionale e regionale; sono accessibili solo attraverso gli svincoli ed indicati nelle tavole di P.R.G. b) <u>STRADE PRIVATE</u>, con funzione d'interesse comprensoriale; sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie o locali purchè distanti non meno di 100 metri dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G. (salvo	Art.36 Zone destinate alla viabilità [1] Le zone destinate alla viabilità comprendono: c) le strade; d) i nodi stradali; [2] L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi delle opere che, nel caso interessino zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale come definite dall'art. 32, devono essere redatti con le modalità stabilite per la verifica di compatibilità ambientale. [3] Fino alla redazione di tali progetti, la previsione di PIANO è vincolante nei confronti degli interventi edilizi. [4] Le strade ai fini delle prescrizioni di P.R.G. e in riferimento all'apposita planimetria di progetto, sono classificate come segue: a) <u>AUTOSTRADE E SUPERSTRADE</u>, con funzione d'interesse nazionale e regionale; sono accessibili solo attraverso gli svincoli ed indicati nelle tavole di P.R.G. b) <u>STRADE PRIVATE</u>, con funzione d'interesse comprensoriale; sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie o locali purchè distanti non meno di 100 metri dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G. (salvo

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
distanze maggiori in considerazione della sicurezza stradale). c) <u>STRADE SECONDARIE</u>, con funzione d'interesse comunale; sono accessibili mediante dirette immissioni dalle strade interne che dovranno distare tra loro almeno 50 metri (salvo distanze maggiori in considerazione della sicurezza stradale). d) <u>STRADE LOCALI</u>, con funzione prevalentemente urbana o a agricola; sono accessibili anche dai lotti, in qualunque punto, mediante dirette immissioni, salvo prescrizioni contrarie delle tavole di P.R.G. e) <u>STRADE CICLABILI E PEDONALI</u> [5] La sezione minima complessiva per le strade locali con funzione urbana, da recinzione a recinzione, è di ml.10,00 con carreggiata minima di ml.7,00; potrà essere ridotta a ml.6,00 con carreggiata minima di ml.4,50, nelle strade che servono non più di 10.000 mc di costruzioni; particolari eccezioni con opportuni accorgimenti, potranno essere consentite quando è necessario salvaguardare delle alberature ai sensi della legge regionale n.7/1985 e n.8/1987. [6] Nelle zone produttive industriali, commerciali ed artigianali la sezione minima di cui sopra è elevata a ml.13,00 con carreggiata minima di ml.10,00. [7] La sezione minima di nuove strade locali con funzione agricola è di ml.6,50 con carreggiata minima di ml.4,50 e banchine di ml.1,00; nel caso di sistemazione strade esistenti o tratti di strade esistenti alberate, oppure anche nel caso di nuove strade in zone alberate, la carreggiata potrà essere ridotta fino al minimo assoluto di ml.3,50, con creazione di piazzole di sosta (vedi anche art.37). [8] La sezione delle strade ciclabili è multipla di ml.1,25, con un minimo di ml.2,50 e un massimo di ml.3,75. [9] La sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, è di ml.1,50. [10] Le strade ciclabili potranno essere realizzate nelle fasce di rispetto stradali. [11] Nell'attuazione del P.R.G., dovranno essere, ove possibile modificati o soppressi quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti che risultano difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G. [12] Le caratteristiche progettuali delle strade sono riportate nella tabella allegata (Tab. A) ... omissis ...	distanze maggiori in considerazione della sicurezza stradale). c) <u>STRADE SECONDARIE</u>, con funzione d'interesse comunale; sono accessibili mediante dirette immissioni dalle strade interne che dovranno distare tra loro almeno 50 metri (salvo distanze maggiori in considerazione della sicurezza stradale). d) <u>STRADE LOCALI</u>, con funzione prevalentemente urbana o a agricola; sono accessibili anche dai lotti, in qualunque punto, mediante dirette immissioni, salvo prescrizioni contrarie delle tavole di P.R.G. e) <u>STRADE CICLABILI E PEDONALI</u> [5] La sezione minima complessiva per le strade locali con funzione urbana, da recinzione a recinzione, è di ml.10,00 con carreggiata minima di ml.7,00; potrà essere ridotta a ml.6,00 con carreggiata minima di ml.4,50, nelle strade che servono non più di 10.000 mc di costruzioni; particolari eccezioni con opportuni accorgimenti, potranno essere consentite quando è necessario salvaguardare delle alberature ai sensi della legge regionale n.7/1985 e n.8/1987. [6] Nelle zone produttive industriali, commerciali ed artigianali la sezione minima di cui sopra è elevata a ml.13,00 con carreggiata minima di ml.10,00. [7] La sezione minima di nuove strade locali con funzione agricola è di ml.6,50 con carreggiata minima di ml.4,50 e banchine di ml.1,00; nel caso di sistemazione strade esistenti o tratti di strade esistenti alberate, oppure anche nel caso di nuove strade in zone alberate, la carreggiata potrà essere ridotta fino al minimo assoluto di ml.3,50, con creazione di piazzole di sosta (vedi anche art.37). [8] La sezione delle strade ciclabili è multipla di ml.1,25, con un minimo di ml.2,50 e un massimo di ml.3,75. [9] La sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, è di ml.1,50. [10] Le strade ciclabili potranno essere realizzate nelle fasce di rispetto stradali. [11] Nell'attuazione del P.R.G., dovranno essere, ove possibile modificati o soppressi quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti che risultano difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G. [12] Le caratteristiche progettuali delle strade sono riportate nella tabella allegata (Tab. A) ... omissis ...
Art.37 Zone destinate a parcheggi [1] Sono le zone destinate al soddisfacimento elementare della sosta all'interno del tessuto edilizio	Art.37 Zone destinate a parcheggi [1] Sono le zone destinate al soddisfacimento elementare della sosta all'interno del tessuto edilizio

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
residenziale e produttivo secondo le quantità prescritte dalle norme per le diverse zonizzazioni sia le zone destinate alla sosta dell'utenza delle attrezzature urbane e di interesse generale esistenti e previste dal Piano, nonché degli spazi previsti per la sosta dei mezzi del trasporto extraurbano. [2] L'indicazione grafica dei parcheggi ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi dell'opera che, nel caso interessino zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale dovranno essere redatti con le modalità stabilite per la verifica di compatibilità ambientale. [3] I parcheggi pubblici della rete stradale principale e secondaria sono riportati nelle tavole del P.R.G. [4] In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi. [5] Gli spazi di sosta e parcheggio in zone residenziali o destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale vanno previsti per ciascuna zona e secondo le destinazioni d'uso degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella come opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla superficie fondiaria (S_f) e alla superficie utile (S_{ul}). Detti spazi, sia pubblici che privati, dovranno essere convenientemente piantumati utilizzando essenze di alto fusto e con il rapporto di 1 albero ogni mq.25, assicurando comunque la presenza di un albero ogni 2 posti auto. [6] Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi trasformazione nella destinazione d'uso implica l'adeguamento alla seguente tabella (Tabella B). [7] Per le aree a parcheggio a servizio delle zone commerciali si applicano i parametri stabiliti dalla legge regionale n.26 del 4/10/1999 rapportando il calcolo alla superficie effettiva di vendita (S_{ev}) intendendo con ciò la superficie netta dei locali commerciali effettivamente destinata alla vendita, con esclusione quindi di magazzini, servizi, disimpegni, scale e rampe di accesso, ecc. Nel caso di edifici aventi una destinazione mista (direzionale/commerciale o residenziale/commerciale) i parametri dell'art.2 della legge n.122/1989 si applicano alla porzione di volume corrispondente alla superficie non di vendita ($S_{ul}-S_{ev}$), i parametri di cui all'art.7, primo comma, della legge regionale n.26/1999 si applicano esclusivamente alla S_{ev}, e su tutta la superficie utile (S_{ul}) si applicherà comunque il parametro di cui all'art.5 del D.M.n.1444/1968; il tutto come da tabella B che segue. ... omissis ...	residenziale e produttivo secondo le quantità prescritte dalle norme per le diverse zonizzazioni sia le zone destinate alla sosta dell'utenza delle attrezzature urbane e di interesse generale esistenti e previste dal Piano, nonché degli spazi previsti per la sosta dei mezzi del trasporto extraurbano. [2] L'indicazione grafica dei parcheggi ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi dell'opera che, nel caso interessino zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale dovranno essere redatti con le modalità stabilite per la verifica di compatibilità ambientale. [3] I parcheggi pubblici della rete stradale principale e secondaria sono riportati nelle tavole del P.R.G. [4] In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi. [5] Gli spazi di sosta e parcheggio in zone residenziali o destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale vanno previsti per ciascuna zona e secondo le destinazioni d'uso degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella come opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla superficie fondiaria (S_f) e alla superficie utile (S_{ul}). Detti spazi, sia pubblici che privati, dovranno essere convenientemente piantumati utilizzando essenze di alto fusto e con il rapporto di 1 albero ogni mq.25, assicurando comunque la presenza di un albero ogni 2 posti auto. [6] Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi trasformazione nella destinazione d'uso implica l'adeguamento alla seguente tabella (Tabella B). [7] Per le aree a parcheggio a servizio delle zone commerciali si applicano i parametri stabiliti dalla legge regionale n.26 del 4/10/1999 rapportando il calcolo alla superficie effettiva di vendita (S_{ev}) intendendo con ciò la superficie netta dei locali commerciali effettivamente destinata alla vendita, con esclusione quindi di magazzini, servizi, disimpegni, scale e rampe di accesso, ecc. Nel caso di edifici aventi una destinazione mista (direzionale/commerciale o residenziale/commerciale) i parametri dell'art.2 della legge n.122/1989 si applicano alla porzione di volume corrispondente alla superficie non di vendita ($S_{ul}-S_{ev}$), i parametri di cui all'art.7, primo comma, della legge regionale n.26/1999 si applicano esclusivamente alla S_{ev}, e su tutta la superficie utile (S_{ul}) si applicherà comunque il parametro di cui all'art.5 del D.M.n.1444/1968; il tutto come da tabella B che segue. ... omissis ...

N.T.A. vigenti	N.T.A. Variante
Capo VI Zone per attrezzature d'interesse pubblico ... omissis ...	Capo VI Zone per attrezzature d'interesse pubblico ... omissis ...
Capo VII Zone a vincolo speciale e prescrizioni di tutela particolari ... omissis ...	Capo VII Zone a vincolo speciale e prescrizioni di tutela particolari ... omissis ...
Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I Disposizioni finali ... omissis ...	Capo I Disposizioni finali ... omissis ...
Capo II Disposizioni transitorie ... omissis	Capo II Disposizioni transitorie ... omissis ...
Allegato 1 Elenco Prescrizioni Speciali-Schede Progetto 1:500 ... omissis	Allegato 1 Elenco Prescrizioni Speciali ... omissis
Allegato 2 Elenco Piani Attuativi/Schede Progetto 1:500 ... omissis	Allegato 2 Elenco Piani Attuativi/Schede Progetto 1:500 ... omissis